



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

IX Direzione
Programmazione Finanziaria, Risorse Umane,
Gestione delle Risorse e Patrimonio

Serv.: Programmazione Gestione Finanziaria, Gestione giuridica, amministrativa e contabile del personale, Economato e Provveditorato, Gestione patrimonio, Beni confiscata alla Mafia, Gestione locazioni attive e passive immobili di proprietà comunale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: *Convenzione con il Comune di Salaparuta per l'utilizzazione del dipendente Nicola VITALE. Approvazione schema di Convenzione e autorizzazione alla stipula.*

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nella seduta

Del 24/02/2022 con

deliberazione n. 29

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell'art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

- SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data 22.02.2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino DI COMO
F.to Andrea Antonino Di Como

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data 22.02.2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino DI COMO
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
€. _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 22.02.2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Andrea Antonino DI COMO
Andrea Antonino DI COMO

Il Responsabile della IX Direzione

Ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi;

PREMESSO CHE:

- il dipendente *Nicola VITALE* presta servizio presso il Comune di Castelvetro con contratto a tempo determinato e parziale;
- che con nota assunta al prot. generale del Comune di Castelvetro n. 6989 del 18.02.2022 il Comune di Salaparuta ha richiesto l'utilizzo del dipendente *Nicola Vitale* per ore 9 (nove) settimanali per un periodo di mesi sei;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 con cui il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. «*scavalco condiviso*» nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D .Lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art. 1, comma 58 bis della Legge n. 662/1996) a corroborazione dell'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali «... *gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione*»;

RICHIAMATA la disciplina contrattuale prevista dall'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004 e dall'art. 17 del CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali, in base ai quali gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

VALUTATA pertanto la richiesta del Comune di Salaparuta meritevole di accoglimento, anche in ossequio al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO CHE la struttura amministrativa di questo Comune ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinato il dipendente *Nicola VITALE*, sicché si rende necessario operare, limitatamente alla durata della convenzione per l'utilizzo dello stesso, l'estensione dell'orario di lavoro del suddetto dipendente integrandolo di nove ore settimanali;

RILEVATA la disponibilità manifestata dal dipendente *Nicola VITALE* di integrare il proprio orario di lavoro di nove ore settimanali per il periodo di durata della convenzione suddetta;

EVIDENZIATO che l'estensione dell'orario di lavoro del dipendente è sospensivamente condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Salaparuta ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;

DATO ATTO CHE in esecuzione del presente atto non viene a determinarsi alcun incremento di spesa per il Comune di Castelvetro, in quanto:

- l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente conseguente alla presente deliberazione non avrà effetto se non per la durata della convenzione con il Comune di Salaparuta;
- ogni spesa prevista dalla convenzione per l'utilizzo del dipendente sarà a totale carico del Comune di Salaparuta il quale provvederà a rimborsare al Comune di Castelvetro qualsiasi emolumento dovuto al dipendente interessato in virtù del servizio espletato presso il Comune di Salaparuta;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso da numerose deliberazioni della Corte dei Conti secondo il

quale il semplice incremento orario, che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non va considerato quale nuova assunzione;

RITENUTO pertanto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che l'estensione dell'orario di lavoro da 24 a 33 ore settimanali, peraltro per un periodo limitato alla durata della convenzione, non può essere assimilato ad una nuova assunzione per il Comune;

VISTO l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo in forma associata con il Comune di Salaparuta dell'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE*;

RILEVATO che, ai fini contabili, il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;

VISTO:

- i pareri espressi della regolarità tecnica e contabile;
- il D.Lgs. 174/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- i Contratti Collettivi del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

PROPONE

Alla Giunta Comunale

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

1. **APPROVARE** lo schema di Convenzione, composto da n. 11 articoli e che disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, ex art. 14 del CCNL Autonomie Locali, sottoscritto il 22 Gennaio 2004 e s.m.i. e il CCNL 21 Maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali, da parte del Comune di Salaparuta dell'*Istruttore di Vigilanza del Comune di Castelvetro, Nicola VITALE*, ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti che si allega sub «A» al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **CONFERIRE MANDATO** al competente Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, a potere sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Salaparuta, secondo l'approvato schema, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;
3. **DI ESTENDERE** l'orario di lavoro settimanale dell'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE* cat. Giuridica *C*, posizione economica *C/I* integrandolo di nove ore settimanali e contestualmente di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Salaparuta ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018, per il periodo di durata della convenzione medesima;
4. **DARE ATTO CHE:**
 - l'estensione dell'orario di lavoro del dipendente in oggetto è sospensivamente condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Salaparuta ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;
 - la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;
 - occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;

5. **INCARICARE** il Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, competente per il servizio della Gestione Contabile del Personale, a porre in essere i relativi atti gestionali, per dare esecuzione alla presente deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti di impegno e di liquidazione, ai fini della relativa contabilità e del pagamento al dipendente utilizzato dal Comune di Salaparuta, come previsto agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati;
6. **AUTORIZZARE**, a tal uopo, l'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE* a prestare servizio presso il Comune di Salaparuta, con la tempistica e le modalità riportate nell'approvato schema di Convenzione;
7. **DISPORRE** che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Comune di Salaparuta, al Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, al fine di provvedere agli atti consecutivi, nonché al Segretario Generale al Responsabile della *I Direzione «Affari Generali»* e al dipendente interessato.
8. **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile della IX Direzione

Dott. Andrea Antonino Di Como

F.to *Andrea Antonino Di Como*



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 29 del 24/02/2022

OGGETTO: *Convenzione con il Comune di Salaparuta per l'utilizzazione del dipendente Nicola VITALE. Approvazione schema di Convenzione e autorizzazione alla stipula.*

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 13.25 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge con le modalità straordinarie consentite dall'art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Zizzo Grazia	Assessore	videoconferenza	
Foscari Filippo	Assessore		X
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	videoconferenza	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	videoconferenza	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	

Con la partecipazione del vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Palmeri presente presso la sede comunale

Il Sindaco/Presidente - accertato con l'ausilio del vice Segretario Comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;
- ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- il dipendente *Nicola VITALE* presta servizio presso il Comune di Castelvetro con contratto a tempo determinato e parziale;
- che con nota assunta al prot. generale del Comune di Castelvetro n. 6989 del 18.02.2022 il Comune di Salaparuta ha richiesto l'utilizzo del dipendente *Nicola Vitale* per ore 9 (nove) settimanali per un periodo di mesi sei;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 124 della L. 145/2018 con cui il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. «*scavalco condiviso*» nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D .Lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art. 1, comma 58 bis della Legge n. 662/1996) a corroborazione dell'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali «... *gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione*»;

RICHIAMATA la disciplina contrattuale prevista dall'art. 14 del CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004 e dall'art. 17 del CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali, in base ai quali gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato dal altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

VALUTATA pertanto la richiesta del Comune di Salaparuta meritevole di accoglimento, anche in ossequio al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO CHE la struttura amministrativa di questo Comune ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinato il dipendente *Nicola VITALE*, sicché si rende necessario operare, limitatamente alla durata della convenzione per l'utilizzo dello stesso, l'estensione dell'orario di lavoro del suddetto dipendente integrandolo di nove ore settimanali;

RILEVATA la disponibilità manifestata dal dipendente *Nicola VITALE* di integrare il proprio orario di lavoro di nove ore settimanali per il periodo di durata della convenzione suddetta;

EVIDENZIATO che l'estensione dell'orario di lavoro del dipendente è sospensivamente condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Salaparuta ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;

DATO ATTO CHE in esecuzione del presente atto non viene a determinarsi alcun incremento di spesa per il Comune di Castelvetro, in quanto:

- l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente conseguente alla presente deliberazione non avrà effetto se non per la durata della convenzione con il Comune di Salaparuta;
- ogni spesa prevista dalla convenzione per l'utilizzo del dipendente sarà a totale carico del Comune di Salaparuta il quale provvederà a rimborsare al Comune di Castelvetro qualsiasi emolumento dovuto al dipendente interessato in virtù del servizio espletato presso il Comune di Salaparuta;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso da numerose deliberazioni della Corte dei Conti secondo il quale il semplice incremento orario, che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non va considerato quale nuova assunzione;

RITENUTO pertanto, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che l'estensione dell'orario di lavoro da 24 a 33 ore settimanali, peraltro per un periodo limitato alla durata della convenzione, non può essere assimilato ad una nuova assunzione per il Comune;

VISTO l'allegato schema di convenzione per l'utilizzo in forma associata con il Comune di Salaparuta dell'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE*;

RILEVATO che, ai fini contabili, il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;

VISTO:

- i pareri espressi della regolarità tecnica e contabile;
- il D.Lgs. 174/2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- i Contratti Collettivi del Comparto Regioni ed Autonomie Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti:

APPROVARE lo schema di Convenzione, composto da n. 11 articoli e che disciplina l'utilizzo, a tempo parziale, ex art. 14 del CCNL Autonomie Locali, sottoscritto il 22 Gennaio 2004 e s.m.i. e il CCNL 21 Maggio 2018 – Comparto Funzioni Locali, da parte del Comune di Salaparuta dell'*Istruttore di Vigilanza* del Comune di Castelvetro, *Nicola VITALE*, ai fini della relativa sottoscrizione da parte dei rispettivi competenti Responsabili dei citati Enti che si allega sub «A» al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONFERIRE MANDATO al competente Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, a potere sottoscrivere la Convenzione con il Comune di Salaparuta, secondo l'approvato schema, ponendo in essere tutti gli atti prodromici e consequenziali;

DI ESTENDERE l'orario di lavoro settimanale dell'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE* cat. Giuridica *C*, posizione economica *C/I* integrandolo di nove ore settimanali e contestualmente di sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Salaparuta ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e art.17 del CCNL 21.05.2018, per il periodo di durata della convenzione medesima;

DARE ATTO CHE:

- l'estensione dell'orario di lavoro del dipendente in oggetto è sospensivamente condizionata alla stipula della suddetta convenzione con il Comune di Salaparuta ed avrà efficacia sino al termine concordato o allo scioglimento, per qualsiasi causa, della predetta convenzione;
- la presente deliberazione, ai fini contabili, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente, anche se gli oneri finanziari, derivanti così come previsto nella Convenzione di cui all'allegato «A», non comportano aggravii di spesa, in quanto la stessa viene interamente rimborsata dall'Ente utilizzatore;
- occorre sottoporre il presente atto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile richiamato;

INCARICARE il Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, competente per il servizio della Gestione Contabile del Personale, a porre in essere i relativi atti gestionali, per dare esecuzione alla presente deliberazione e, conseguentemente, a predisporre i successivi atti di impegno e di liquidazione, ai fini della relativa contabilità e del pagamento al dipendente utilizzato dal Comune di Salaparuta, come previsto agli artt. 5 e 6 della citata Convenzione, in relazione alle commisurate prestazioni lavorative, con gli oneri finanziari e il relativo riparto, ivi esplicitati;

AUTORIZZARE, a tal uopo, l'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE* a prestare servizio presso il Comune di Salaparuta, con la tempistica e le modalità riportate nell'approvato schema di Convenzione;

DISPORRE che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza, al Comune di Salaparuta, al Responsabile della *IX Direzione «Programmazione Finanziaria, Risorse Umane, Gestione delle Risorse e Patrimonio»*, al fine di provvedere agli atti consecutivi, nonché al Segretario Generale al Responsabile della *I Direzione «Affari Generali»* e al dipendente interessato.

DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO
Grazia Zizzo
(F.to Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Palmeri

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, li 24/02/2022</p> <p>IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Giuseppe Palmeri</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
---	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>_____</p>
--

COMUNE DI CASTELVETRANO (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)	COMUNE DI SALAPARUTA (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI)
--	---

SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO ED IL COMUNE DI SALAPARUTA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno _____ (___) del mese di _____ nella residenza municipale di Castelvetro con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge stipulata,

TRA:

- il Comune di Castelvetro con sede in Castelvetro nella Piazza Umberto I, rappresentato dal Dott. *Andrea Antonino DI COMO* nella sua qualità di Responsabile della IX Direzione Organizzativa, domiciliato per la carica presso la citata sede;

E

- il Comune di Salaparuta con sede in Salaparuta (TP), rappresentato dal _____, delegato ai sensi _____, domiciliato per la carica presso la sede citata;

di seguito denominate per brevità anche come «*Amministrazioni*» o «*Parti*»;

PREMESSO

- che l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, dispone che gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.
- a norma dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 «*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale distaccato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e anche per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza*»;
- che con l'art. 1, comma 124, della L.145/2018 il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. «*scavalco condiviso*» nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art. 53, comma 1, D. Lgs. n° 165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58-bis, della Legge n. 662/1996) a corroborazione dell'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali «*... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione*»;
- che con nota assunta al prot. generale del Comune di Castelvetro n. 6989 del 18.02.2022 il Comune di Salaparuta ha richiesto l'utilizzo del dipendente *Nicola Vitale* per ore 9 (nove) settimanali per un periodo di mesi sei;
- che il dipendente *Nicola Vitale* ha in essere con il Comune di Castelvetro un contratto di lavoro a tempo determinato per 24 ore settimanali ed ha espresso formale consenso all'incarico;
- Il Comune di Castelvetro, previo assenso da parte della dipendente *Nicola Vitale* con deliberazione di

G.C. n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge, nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse ha autorizzato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, il dipendente *Nicola Vitale* ad effettuare prestazioni lavorative presso il Comune di Salaparuta, entro i limiti previsti dalla normativa vigente per 9 (nove) ore settimanali per il periodo di mesi sei decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione estendendo l'orario di lavoro da 24 ore a 33 (trentatre) ore settimanali del dipendente di cui trattasi esclusivamente per il periodo di durata della convenzione approvandone il relativo schema;

- che il Comune di Salaparuta con delibera della Giunta Comunale n. _____ in data _____ ha approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra le parti.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premessa)

1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

ART. 2 (Oggetto, durata, finalità e profili generali di riferimento)

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo da parte del Comune di Salaparuta dell'*Istruttore di Vigilanza Nicola VITALE*, dipendente a tempo determinato del Comune di Castelvetro per 24 ore settimanali, inquadrato nella Categoria giuridica C/1, nel profilo professionale di «*Agente P.M.*», per il periodo di mesi sei decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione salvo risoluzione consensuale anticipata.
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle relative risorse.
3. Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL del comparto Regioni-Enti Locali e del Comparto Funzioni Locali.

ART. 3 (Risoluzione della convenzione)

1. La presente convenzione si intende risolta qualora si rilevino i seguenti gravi inadempimenti:
 - a) quando il Comune di Salaparuta utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni in essa contenute;
 - b) quando il Comune di Castelvetro contravvenga ai propri impegni impedendo al personale in convenzione di operare effettivamente presso il Comune di Salaparuta;
2. La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza, per scioglimento consensuale delle due amministrazioni comunali mediante atti deliberativi di Giunta Comunale o per recesso motivato del Lavoratore.

ART. 4 (Tempo di lavoro)

1. La prestazione lavorativa che il dipendente *Nicola Vitale* svolgerà presso il Comune di Salaparuta, sarà articolata, per 9 (nove) ore settimanali, e precisamente sarà utilizzato nelle giornate di **lunedì** e **giovedì**, e nelle altre giornate svolgerà il proprio lavoro presso il Comune di Castelvetro;
2. Qualora si ravvisino necessità di servizio e/o urgenze presso il Comune di appartenenza, il lavoratore dovrà assicurare, in via prioritaria, l'attività lavorativa nell'Ente di appartenenza.
3. Al dipendente si applicano, comunque, fermo restando quanto sopra, le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, per ottimizzarne l'impiego.
4. Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e nel rispetto delle priorità dell'Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà espletare la propria attività in modo diverso rispetto a quanto stabilito, previa comunicazione all'Ente di appartenenza.

ART. 5
(Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi)

L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/09/2000 percepita dal lavoratore utilizzato a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria.

Il Comune di Castelvetro, provvederà a definire le procedure inerenti l'integrazione oraria e corrisponderà, mensilmente, al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo sulla base delle ore rideterminate secondo quanto previsto nella presente convenzione.

Il Comune di Salaparuta si impegna a rimborsare al Comune di Castelvetro, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL in godimento al dipendente, oltre agli oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione ed in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza mensile dal Comune di Castelvetro ed il Comune di Salaparuta provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il trattamento economico accessorio riconosciuto presso l'Ente utilizzatore dal lavoratore utilizzato a tempo parziale, verranno corrisposte dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia. E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

ART. 6
(Gestione del personale)

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.
2. Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso prenda servizio presso l'Ente utilizzatore è oggetto di autorizzazione da parte dell'ente di provenienza. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.
3. Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore, è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.
5. L'utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

ART. 7
(Competenze)

Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di «attività di gestione delle risorse umane» sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 8

(Verifiche inerenti la Convenzione)

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell'efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono, in particolare, le modalità di gestione del personale utilizzato.

Art. 9

(Revisioni e Possibili Estensioni Temporali della Convenzione)

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata, ovvero a una complessiva riformulazione.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 10

(Eventuali modifiche della Convenzione)

Qualora esigenze funzionali o operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o, comunque, modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Enti.

Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa e organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni in base a quanto previsto dall'art. 4.

ART. 11

(Norma di chiusura)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali e di regolamento vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI CASTELVETRANO

PER IL COMUNE DI SALAPARUTA

PER ACCETTAZIONE IL DIPENDENTE
